

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-1490 del 21/03/2017
Oggetto	Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società BETTI PAOLO & C. S.A.S. per l'impianto, destinato ad attività di Stazione di servizio distribuzione carburanti per autotrazione ed autolavaggio, ubicato in Via Saliceto n.52, Comune di Castel Maggiore.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-1548 del 21/03/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno ventuno MARZO 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna ¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società BETTI PAOLO & C. S.A.S. per l'impianto, destinato ad attività di Stazione di servizio distribuzione carburanti per autotrazione ed autolavaggio, ubicato in Via Saliceto n.52, Comune di Castel Maggiore.

Il Responsabile U.O. Autorizzazioni e Valutazioni

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²) relativa alla società BETTI PAOLO & C. S.A.S. per l'impianto, destinato ad attività di Stazione di servizio distribuzione carburanti per autotrazione ed autolavaggio, ubicato in Via Saliceto n.52, Comune di Castel Maggiore, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - Autorizzazione allo scarico in acque superficiali³ di acque reflue industriali, costituite da unione di acque reflue industriali da autolavaggio, acque meteoriche di dilavamento aree esterne ed acque reflue domestiche (servizi igienici) (Soggetto competente Arpae-SAC di Bologna);
 - Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica di cui all'art.8, commi 4 o 6, della L.447/1995 (Soggetto competente Comune di Castel Maggiore);
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate nell'**Allegato A e B** al presente atto, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;

¹ Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

² Ai sensi dell' art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza, della D.G.R.1053/2003, della D.G.R.286/2005 e della D.G.R.1860/2006

3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente ⁴;
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ⁵;
5. Obbliga la società BETTI PAOLO & C. S.A.S. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁶;
6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società BETTI PAOLO & C. S.A.S., C.F. 03779400377, P.IVA 00660781204, con sede legale a Castel Maggiore (BO), in via Saliceto n. 52 cap 40013, per l'impianto ivi ubicato, ha presentato, nella persona di Angelo Musiari, in qualità di procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera in data 19/05/2016 al Prot.n. 19960 domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per la matrice autorizzazione allo scarico in acque superficiali di acque reflue industriali; emissioni in atmosfera ed impatto acustico.
- Il S.U.A.P. dell'Unione Reno Galliera, con propria nota Prot.20776 del 24/05/2016, pervenuta agli atti di ARPAE-SAC di Bologna in data 24/05/2016 al PGBO/2016/9339 **Pratica SINADOC 31957/2016**, ha trasmesso ad ARPAE-SAC e Al Comune di Castel Maggiore ed al Consorzio della Bonifica Renana, la domanda completa di tutta la documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto.

⁴ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁵ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁶ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

- Il S.U.A.P. del Comune di Castel Maggiore in regime di silenzio-assenso, non ha evidenziato motivazioni ostative al rilascio dell'AUA per lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto e per l'impatto acustico.
- Il referente AUA di Arpae – Sac di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta ed acquisiti i pareri di competenza, verificata assenza della matrice emissioni in atmosfera, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE⁷. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 606,00 come di seguito specificato:**
 - All.A - matrice scarico acque reflue industriali in acque superficiali cod.tariffa 12.02.01.07 pari a € 606,00;
 - All.B – matrice impatto acustico (presa atto comunicazione di assenza di fonti di significative emissioni sonore presso l'impianto in oggetto e silenzio assenso del comune di Castel Maggiore), nessun importo dovuto

Bologna, data di redazione 21/03/2017

Il Responsabile U.O.

Autorizzazioni e Valutazioni

ARPAE-SAC

Stefano Stagni⁸

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

⁷ in applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2016-66 del 25/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per attività tecnico-amministrative per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale.

⁸ Firma apportata ai sensi:
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 “Approvazione dell’Assetto organizzativo analitico dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae”;
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28.07.2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31.12.2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;
della Delega, PGB0 24372 del 21/12/2016, del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna, al titolare della Posizione Organizzativa Autorizzazioni e Valutazioni, Stefano Stagni, per la firma dei provvedimenti autorizzatori in capo alla Unità Autorizzazioni e Valutazioni.

**Autorizzazione Unica Ambientale
impianto BETTI PAOLO & C. S.A.S.**

via Saliceto n° 52 - Comune di Castel Maggiore

ALLEGATO A

**matrice scarico di acque reflue di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del
decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e del punto 8. della D.G.R.286/2005**

Classificazione dello scarico

Scarico esistente, nello scolo Carsè (di competenza del Consorzio della Bonifica Renana), costituito dall'unione delle acque reflue industriali provenienti dall'autolavaggio opportunamente trattate con separatore fanghi tipo NEUTRA SED 5000, separatore oli e impianto di depurazione biologica a fanghi attivi tipo NEUTRA BIO, dalle acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici opportunamente trattate con impianto di depurazione biologica a fanghi attivi tipo NEUTRA SBR 8, dalle acque meteoriche di dilavamento potenzialmente contaminate provenienti dalle aree esterne e dai piazzali dell'area di servizio opportunamente trattate con separatore fanghi tipo NEUTRA SED 5000 e separatore oli tipo NEUTRA STAR GN20 e dalle acque meteoriche non contaminate dei coperti dei locali di servizio.

Immediatamente a monte dell'immissione finale nel corpo idrico ricettore è installato un pozzetto dotato di organo di intercettazione in acciaio (cameretta intercettazione).

E' presente anche una separata immissione nello scolo Carsè di sole acque meteoriche di dilavamento della pensilina di copertura dell'area rifornimento carburanti al dettaglio

Prescrizioni

- 1) Lo scarico nel punto di controllo finale deve rispettare i limiti di accettabilità fissati dalla Tab.3 dell'Allegato 5 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza per gli scarichi in acque superficiali;
- 2) Per il controllo specifico delle acque reflue industriali (autolavaggio), per le acque meteoriche di dilavamento potenzialmente contaminate e per le acque reflue domestiche sono presenti pozzetti parziali di campionamento a valle dei rispettivi sistemi di trattamento;
- 3) Il Titolare dello scarico deve garantire che:
 - le linee fognarie e gli impianti di trattamento e gestione delle acque reflue siano realizzati e mantenuti conformi a quanto previsto negli elaborati grafici di riferimento del presente

- provvedimento;
- i pozzetti di ispezione e campionamento siano resi sempre accessibili alle Autorità di controllo e mantenuti in buone condizioni di funzionamento e pulizia, mantenendo l'accesso libero da rovi ed arbusti e, se necessario, adottando e realizzando accorgimenti che consentano di eseguire i controlli in condizioni di sicurezza (ad esempio: scalini, gradini e corrimano);
 - i pozzetti di ispezione/campionamento siano mantenuti puliti ed in perfetta efficienza per tutto l'anno e dotati di botole di copertura realizzate in materiale leggero affinché siano facilmente sollevabili;
 - siano effettuate verifiche periodiche, garantendo i necessari interventi di pulizia e manutenzione, delle condotte fognarie, con particolare riferimento a quelle per la raccolta ed allontanamento delle acque meteoriche, per mantenere la buona funzionalità idraulica del sistema fognario;
 - tutti gli impianti di gestione e trattamento delle acque reflue siano sottoposti a periodiche operazioni di verifica, controllo e manutenzione (con frequenza almeno annuale) da parte di ditta specializzata e che di tali interventi sia conservata idonea documentazione da rendere disponibile a richiesta degli organi di controllo;
 - lo smaltimento dei materiali separati derivanti dalle operazioni di pulizia e manutenzione dei sistemi fognari e di trattamento delle acque reflue sia effettuato tramite ditte regolarmente autorizzate ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento rifiuti;
 - le condotte, le caditoie e le griglie dedicate alla raccolta delle acque meteoriche non vengano mai utilizzate per scaricare acque reflue domestiche, industriali o comunque acque diverse dalle sole acque meteoriche di dilavamento;
 - lo scarico in acque superficiali non siano mai causa di inconvenienti ambientali quali lo sviluppo di cattivi odori o diffusione di aerosol;
 - siano rispettate le eventuali prescrizioni idrauliche emanate dal Consorzio della Bonifica Renana, ente gestore del corpo idrico ricettore, con l'atto di concessione consortile emanato in risposta alla richiesta presentata da Eni Spa in data 08/01/2009.
- 4) Il Titolare dello Scarico è tenuto a comunicare all'Autorità competente ai sensi dell'art.124 comma 12 del D.Lgs.152/2006 ogni eventuale variazione gestionale e/o strutturale che modifichi temporaneamente e/o permanentemente il regime o la qualità dello scarico o comunque che modifichi sostanzialmente il sistema di convogliamento e/o di trattamento delle acque;
- 5) Nel caso si verificassero imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico Il Titolare dello scarico ed Il Gestore dell'impianto, nell'ambito delle rispettive competenze, sono tenuti ad attivare nel più breve tempo possibile tutte le procedure e gli accorgimenti tecnici atti a limitare i danni al corpo idrico ricettore (quale l'attivazione dell'organo di intercettazione), al suolo, al sottosuolo ed alle altre risorse ambientali eventualmente interessate dall'evento inquinante, garantendo il rapido ripristino della situazione autorizzata e, per quanto possibile, il rispetto dei limiti di accettabilità prescritti.

Documentazione di riferimento in atti di ARPAE – SAC di Bologna e del SUAP dell'Unione dei comuni dell'Appennino bolognese:

- Copia precedente autorizzazione settoriale allo scarico rilasciata dalla Provincia di Bologna con atto P.G.n°165270 del 07/11/2012 CL 11.4.5/191/2012 comprensivo di elenco della documentazione tecnica e amministrativa che rappresenta lo scarico autorizzato;
- Elaborato grafico dis.ARC-AS1 imp.53306 – prodotto da ENI Spa

Pratica Sina 31957/2016

Documento redatto in data 21/03/2017

**Autorizzazione Unica Ambientale
impianto BETTI PAOLO & C. S.A.S.**

via Saliceto n° 52 - Comune di Castel Maggiore

ALLEGATO B

**matrice impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6
della legge 26 ottobre 1995 n. 447**

Esiti della valutazione

Ai sensi dell'art. 4 comma 2) del DPR 227 del 19/10/2011 si prende atto della dichiarazione datata 04/05/2016 del sig. Betti Paolo, Legale rappresentante della società, relativa alle condizioni di non rumorosità per assenza di fonti di significative emissioni sonore presso l'impianto.

Visto che il Comune di Castel Maggiore non ha segnalato nulla di ostativo a quanto dichiarato in merito all'impatto acustico dell'impianto e dell'attività svolta;

Si acquisisce in AUA la matrice comunicazione di impatto acustico nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

Prescrizioni

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L.447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del DPR 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico;
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento in atti di ARPAE – SAC di Bologna e del SUAP dell'Unione dei comuni dell'Appennino bolognese:

- Dichiarazione relativa alle condizioni di non rumorosità sottoscritta dal Legale rappresentante della società Betti Paolo & c. s.a.s. in data 04/05/2016.

Pratica Sina 31957/2016

Documento redatto in data 21/03/2017

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.